



28.9.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 42/2012, presentata da Jacek Kuzma, cittadino polacco, sulla presunta negligenza di cui si è resa responsabile la giustizia polacca nella gestione della sua causa associata alla violazione del diritto europeo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene di essere stato vittima di negligenza da parte della giustizia polacca durante la gestione della sua causa concernente l'applicazione della direttiva sull'orario di lavoro e il pagamento dei salari non corrisposti. Egli fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-173/03 (Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri - Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili a un organo giurisdizionale di ultimo grado - Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice - Esclusione di ogni responsabilità connessa all'interpretazione delle norme giuridiche e alla valutazione degli elementi di fatto e di prova compiute nell'ambito dell'esercizio dell'attività giurisdizionale). Il firmatario ha già presentato ricorso, senza successo, presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, ma ritenendo che la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa summenzionata possa applicarsi alla propria situazione, chiede al Parlamento europeo d'intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"Il firmatario è stato nominato amministratore (*zarzadca komisaryczny*) di un soggetto pubblico insolvente, di cui è stato successivamente dichiarato il fallimento. Nel corso delle

procedure di fallimento, gli stipendi del firmatario sono stati classificati come debito appartenente al 6° grado di priorità, per cui non sono stati versati dalla procedura fallimentare. Il firmatario ha contestato invano tale decisione nei tribunali polacchi.

Egli ritiene di essere stato vittima di negligenza da parte della giustizia polacca in relazione alla gestione della sua causa, denunciando la perdita della propria retribuzione a causa della sentenza dei tribunali polacchi. Il firmatario ritiene che questi ultimi, approvando la classificazione assegnata al suo stipendio al 6° livello di priorità, abbiano violato la Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), in particolare i diritti di proprietà e il diritto di ricorso effettivo.

Ha presentato ricorso presso la corte di Strasburgo, il quale è stato però rigettato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nella sua petizione al Parlamento europeo egli sostiene che i tribunali polacchi, compreso il tribunale di ultimo grado, abbiano ignorato gli obblighi imposti dal diritto internazionale, in particolare la CEDU, emettendo una sentenza per lui dannosa dal punto di vista economico. Facendo riferimento alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (*Cause C-173/03 Traghetti del Mediterraneo e C-224/01 Köbler*), afferma che la Polonia debba essere obbligata al versamento di un risarcimento per tali danni risultanti da una sentenza finale di un tribunale polacco in violazione dei suoi diritti fondamentali, riconosciuti nella CEDU e dal sistema giuridico dell'UE.

Nelle sentenze citate dal firmatario, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto l'esistenza della responsabilità di uno Stato membro in merito alla sentenza di ultimo grado di un tribunale nazionale laddove essa violi le norme del diritto dell'UE che sanciscono i diritti degli individui, nel caso in cui tale violazione sia sufficientemente grave e sussista una relazione causale diretta tra la violazione stessa e la perdita o il danno sostenuto dalle parti lese.

Tale principio non può applicarsi al caso sollevato dal firmatario in quanto non sussiste alcuna relazione tra la sentenza del tribunale e il diritto dell'UE.

Ai sensi dei trattati fondativi dell'Unione europea¹, l'Unione non ha competenza generale nell'area dei diritti fondamentali. In base all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), i diritti fondamentali costituiscono, indubbiamente, principi generali del diritto dell'UE. I diritti fondamentali riconosciuti dall'UE sono definiti nella relativa Carta dei diritti fondamentali che risulta giuridicamente vincolante, come chiarito dall'articolo 51, per le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione nella loro applicazione del diritto dell'Unione. L'articolo 6 del TUE stabilisce chiaramente che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione riconosciute dai trattati. Pertanto, ai sensi del diritto dell'UE, uno Stato membro può essere dichiarato responsabile di violazione dei diritti fondamentali solo qualora tale violazione sia avvenuta durante l'applicazione del diritto dell'UE stesso.

Sulla base delle informazioni fornite, non sembra che la questione riferita dal firmatario sia collegata all'attuazione del diritto dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza, che stabilisce norme comuni in materia di

¹ Trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

giurisdizione dei tribunali, il riconoscimento delle sentenze e la legge applicabile, nonché la coordinazione obbligatoria dei procedimenti aperti in più Stati membri, non è rilevante in tale contesto. Il fulcro della denuncia riguarda la presunta classificazione ingiusta del firmatario come creditore avente priorità del 6° grado. Il regolamento non contiene norme sulla classificazione dei creditori.

I tribunali polacchi che hanno emesso una sentenza relativa alla causa del firmatario, identificandolo come creditore di 6° grado, non hanno applicato il diritto dell'UE bensì la legge nazionale. Pertanto, la decisione dei tribunali polacchi non può implicare in nessun caso una violazione del diritto dell'UE da parte della Polonia.

Nel caso in esame, spetta quindi allo Stato membro garantire il rispetto dei suoi obblighi in materia di diritti fondamentali derivanti dall'adesione ad accordi internazionali, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come pure dalla legislazione nazionale.

Sulla base degli elementi forniti nella denuncia, la Commissione non può intervenire nel caso in questione.

Inoltre, occorre sottolineare che le istituzioni dell'UE non possono in nessun caso stabilire una compensazione per danni patrimoniali dovuti a violazioni del diritto dell'Unione da parte di sentenze di un tribunale di uno Stato membro. Tale compensazione può essere pretesa presso i tribunali nazionali."